



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Riconoscimento al Sig. Piet Van Der Heijden dell'esperienza professionale di accompagnatore turistico acquisita nei Paesi Bassi quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio in Italia della medesima professione. Regione prescelta per la misura compensativa: Regione Piemonte.

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 97 del 06 agosto 2013, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 (13G00138)";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);

VISTO il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" e, in particolare, l'art. 22 – Capo II;

VISTO il Decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifiche della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'art. 15, comma I, lett. a), del D.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016;

VISTA la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 in materia di "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed in particolare gli artt. 6 e 7 concernenti l'istituzione del Ministero del Turismo, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102);

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa – anno 2024 emanata dal Ministro del Turismo l'11 marzo 2024 (prot. n. 7306/24) e attualmente in fase di registrazione presso gli organi di controllo;



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

VISTO l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche, conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM registrato alla Corte dei Conti con il n. 1136 del 09.07.2024;

VISTA l'istanza presentata dal Sig. Piet Van Der Heijden diretta ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di accompagnatore turistico acquisito nei Paesi Bassi, nelle lingue: inglese/olandese/tedesco/francese;

RITENUTO di dover applicare il cosiddetto "regime generale" di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, e, in particolare, all'art.18, comma 1, lettera a), dal momento che l'interessato non è stato in grado di produrre documentazione idonea a dimostrare un'esperienza professionale nell'esercizio della professione di accompagnatore turistico nei termini di cui all'articolo 30 del richiamato decreto legislativo;

CONSIDERATO ai fini dell'applicazione del regime generale che la professione di accompagnatore turistico non risulta regolamentata nei Paesi Bassi;

VISTA la documentazione presentata dal Sig. Piet Van Der Heijden, e in particolare le attestazioni di servizio delle agenzie per le quali l'interessato ha lavorato e le prove di pagamento delle prestazioni professionali svolte;

RITENUTA detta documentazione idonea a dimostrare che l'interessato ha esercitato la professione di accompagnatore turistico per almeno un anno negli ultimi dieci;

RITENUTO, nell'applicazione del "regime generale" di cui sopra, di dover applicare una misura compensativa di cui all'art. 22 del decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in quanto la formazione acquisita nei Paesi Bassi non comprende la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale e della legislazione turistica nazionale italiana;

DECRETA:

Art. 1

Al Sig. Piet Van Der Heijden, nato a New York City (USA) il 04/01/1991, è riconosciuto il titolo di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: inglese/olandese/tedesco/francese;

Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una misura compensativa in quanto la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia. Tale misura compensativa sarà organizzata dalla Regione Piemonte e viene individuata in accordo con detta Regione in un tirocinio di 6 mesi oppure una prova orale.



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

In caso di valutazione finale non favorevole la prova potrà essere ripetuta; qualora la prova avrà esito positivo, la Regione Piemonte emetterà al Sig. Piet Van Der Heijden un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale.

Avverso l'allegato provvedimento di riconoscimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Felici